



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Gennaro Beatrice	Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano	Giudice
Dott.ssa Federica Peluso	Giudice rel.

nel procedimento unitario n. R.G. **103-1/2024** su istanza di **BANCA POPOLARE COMMERCIALE S.P.A.** (già Banca Popolare Vesuviana s.c., giusta delibera di trasformazione e cambio di denominazione dell'assemblea straordinaria del 30 aprile 2022 verbalizzata per notar Marilena Puzio da Sessa Aurunca (CE) il 03/05/2022, rep. n. 303, iscritta al Registro delle imprese di Napoli il 10/05/2022, con efficacia differita in deroga all'art. 2500, comma 3, c.c. giusto atto di constatazione di avveramento di condizione per notar Marilena Puzio da Sessa Aurunca (CE) del 01.09.2022, rep. n. 445, iscritto al Registro delle Imprese di Napoli il 15.09.2022, in persona del Direttore generale reggente dott. Bonaventura Merolla (CF: MRLBVN76C25C495J), rappresentante legale con potere di firma sociale giusta previsione dell'art. 38 dello Statuto sociale, della Delibera del C.d.A. n. 3/2022 del 28.02.2022 e del Regolamento del processo decisionale, approvato con delibera del C.d.A. del 29.02.2024, con sede legale in Napoli alla Via Roberto Bracco n. 31/35 e Direzione Generale in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Passanti n. 34, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alfredo Riccardi ed Edgardo Riccardi, giusta procura in atti;

- **CREDITORE**

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss C.C.I.I. di **MANZI MARIANNA**, (CF: MNZMNN76D59F924K), nata a Nola (NA) il 19.04.1976 e residente in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Napoli n. 260;

- **DEBITORE**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 4 giugno 2024, la Banca Popolare Commerciale chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione del suo patrimonio di Manzi Marianna, deducendo di essere creditore della somma di € 75.662,38, ammontare residuo a seguito dell'escussione della garanzia di Medio Credito Centrale, in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 181/2023 del Tribunale di Napoli, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 29 settembre 2023 e del pignoramento presso terzi negativo effettuato dall'odierna ricorrente;

ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito *ex art.* 27, comma 2, C.C.I.I., avendo la debitrice la propria residenza in Somma Vesuviana (NA), Comune sito nel circondario del Tribunale di Nola;

ritenuto, sempre in via preliminare, che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, C.C.I.I., il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuto nel Titolo III del C.C.I.I. e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di stretta compatibilità;

rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 65 e 40, co. 8 C.C.I.I., stante la regolarità della notifica effettuata nelle mani del figlio, dovendosi all'uopo richiamare la giurisprudenza formatasi nella vigenza della legge fallimentare in base alla quale “*in tema di notificazione dell'atto da notificare a “persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c. non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela, né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario*” (Cass. civ., Sez. I, ord., n. 11228/2021).

ritenuto che il creditore abbia dimostrato la propria legittimazione ad agire in detta sede, essendo comprovata la relativa qualità di creditore, ancorché fondata su un titolo giudiziale non definitivo ma provvisoriamente esecutivo, aderendosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sviluppatosi in ordine alla *legitimatio ad causam* del creditore nel ricorso per la dichiarazione di fallimento e che non richiede che il credito del ricorrente sia definitivo (*ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 14 ottobre 2022, n. 30334; Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2018, n. 30827);

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.;

rilevato che, trattandosi di istanza presentata dal creditore, non è necessaria l'attività riservata dalla legge all'O.C.C., che deve intendersi richiesta soltanto nell'ipotesi di ricorso proposto dal debitore;

rilevato che risulta superato il limite di procedibilità previsto all'art. 268, comma 2, C.C.I.I. di € 50.000,00, relativo ai debiti scaduti e non pagati risultati dagli atti dell'istruttoria;

ritenuto che, in base alla documentazione in atti, sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata. In particolare:

- a) quanto al presupposto soggettivo, la debitrice Manzi Marianna non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza (dovendosi ascrivere la debitoria principale alla fideiussione specifica prestata in data 25 giugno 2021 a garanzia del mutuo chirografario stipulato dalla G.M. Fashion Group s.r.l. semplificata con la Banca Popolare Vesuviana);
- b) quanto al presupposto oggettivo, ricorre la condizione di sovraindebitamento della debitrice ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.I., in considerazione della debitoria complessiva pari ad € 90.971,51 e dell'esito negativo del pignoramento presso terzi notificato dall'odierno ricorrente, idonei a ravvisare la condizione di crisi finanziaria della Manzi;

ritenuto che la concreta determinazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore debba essere rimessa al Giudice Delegato, una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria (in particolare, relativa alle spese necessarie alla produzione del reddito e ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare), sentito il Liquidatore;

rilevato che, in virtù del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I. opera automaticamente il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

letti gli artt. 268 ss C.C.I.I.;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **MANZI MARIANNA**, (CF: MNZMNN76D59F924K), nata a Nola (NA) il 19.04.1976 e residente in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Napoli n. 260.

NOMINA

Il Dott. **GENNARO BEATRICE** Giudice Delegato per la procedura;

NOMINA

L'Avv.to **FEDERICA VANACORE** Liquidatore;

ORDINA

al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

DICHIARA

che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della cessione del quinto dello stipendio spettante a Di Monda Vincenzo in favore di Unicredit S.p.A. (contratto n. 6155675 del 20.04.2015) e Futuro S.p.A. – Compass S.p.A. (contratto n. 90000677036 del 09.08.2018), ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;

DISPONE

che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di esso, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti

da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

che il liquidatore 1) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni; 2) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato; 3) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.; 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I.I.; 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 C.C.I.I. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura del liquidatore entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda il liquidatore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali

garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di 15 giorni fissato per la pubblicazione della sentenza;

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata presso il Registro delle Imprese e trascritta nei registri immobiliari;

DISPONE

che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore istante e al liquidatore.

Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 10 settembre 2024

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Peluso

Il Presidente

Dott. Gennaro Beatrice